

Documento di sintesi sulla

**“STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI”**

**della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina**

Aggiornato al Luglio 2009

## LA NORMATIVA MIFID

La “*Markets in Financial Instruments Directive*” (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, a partire dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato:

- ⇒ a garantire un maggior livello di protezione degli investitori;
- ⇒ a rafforzare l’integrità e la trasparenza dei mercati;
- ⇒ a disciplinare l’esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e
- ⇒ a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La “*best execution*” obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell’ordine.

L’importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare un’ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio, siano essi clienti professionali, mentre le controparti qualificate sono escluse dall’ambito di applicazione della *best execution*, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, al fine di realizzare un maggior livello di protezione e di tutela, anche le controparti qualificate possono richiedere, per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l’applicazione delle regole di *best execution*.

Si precisa, altresì, che il principio di *best execution* si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della *best execution* con riguardo all'attività di collocamento, la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina (di seguito Banca) si impegna, comunque, a rispettare i principi generali che prevedono l'adozione di comportamenti chiari e corretti nell'interesse del cliente.

La Banca, nell'esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L'accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o broker).

La Banca, inoltre, è autorizzata a svolgere anche il servizio di negoziazione per conto proprio, che consiste nell'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta in esecuzione degli ordini ricevuti dai clienti.

In tali ambiti, garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi.

**A tale scopo, nel rispetto della strategia di trasmissione definita dalla Banca, taluni ordini potranno essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (cfr. successivo paragrafo "sedi di esecuzione").**

Le misure interne adottate dalla Banca per raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente si riassumono nella "**Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini**" (di seguito la "**Strategia di esecuzione**") adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori<sup>1</sup> che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente.

La Strategia di esecuzione si intende applicata ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali mentre, di norma, non si applica nei confronti delle controparti qualificate, fatti salvi i casi precedentemente indicati.

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia di esecuzione, nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei *broker* sono verificate dalla Banca al fine di identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/*broker* inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta. In ogni caso sarà resa disponibile anche presso le filiali della Banca.

<sup>1</sup> Altrimenti detti *broker*: soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi ai fini dell'esecuzione.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata dalla Banca. In particolare, descrive per ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Dei suddetti fattori di esecuzione la Banca definisce una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio o professionali.

1. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione di ordini:

1. Azioni, warrant, covered warrant, ETF, diritti e obbligazioni convertibili quotati sui mercati regolamentati italiani;
2. Azioni, warrant, covered warrant ETF, diritti quotati sui mercati regolamentati non nazionali;
3. Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato Quotati sui Mercati Regolamentati Italiani (Borsa Italiana).;
4. Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sul Mercato HI-MTF.;
5. Obbligazioni non quotate o quotate su mercati regolamentati non nazionali;

Per le tipologie di strumenti finanziari, di cui al n. 1 - 3 - 4 la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella **Tabella 1**:

**Tabella 1**

Fattori di Esecuzione	Broker
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	<p><b>ICCREA BANCA S.P.A.</b></p>

Trattandosi di strumenti negoziati prevalentemente o unicamente sui mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi, maggior importanza alla valutazione del “corrispettivo totale”.

Per le tipologie di strumenti finanziari, di cui al n. 2 la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella **Tabella 2**:

**Tabella 2**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> <li>- Natura dell'ordine</li> </ul>	<b>ICCREA BANCA S.P.A.</b>

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire alla clientela al dettaglio primaria importanza alla *total consideration*<sup>2</sup> (corrispettivo totale).

Per le tipologie di strumenti finanziari, di cui al n. 5 la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella **Tabella 3**:

**Tabella 3**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	<b>ICCREA BANCA S.P.A.</b>

<sup>2</sup> In particolare è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

2. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di negoziazione in contropartita diretta degli ordini ricevuti dalla clientela.

Si riporta nella **Tabella 4** l'ordine dei fattori di esecuzione seguito dalla Banca per:

- ⇒ **Obbligazioni branded di propria emissione;**
- ⇒ **Pronti Contro Termine non negoziati su mercati regolamentati.**

**In relazione agli strumenti finanziari sopra indicati, la Banca specifica che, non ricorrendo i requisiti di frequenza, sistematicità ed organizzazione, così come definiti nel nuovo regolamento intermediari di Consob, non opera in qualità di internalizzatore sistematico.**

**Tabella 4**

Fattori di Esecuzione	Sedi di Esecuzione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapidità di esecuzione e regolamento</li> <li>- Probabilità di esecuzione e regolamento</li> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Oggetto dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> <li>- Altro</li> </ul>	<p><b>Conto proprio</b> <b>(Internalizzatore non sistematico)</b></p>

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire alla clientela al dettaglio primaria importanza alla *total consideration* (cfr. precedente nota n.2).

La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene mediante l'ausilio di un modello di pricing che consente di calcolare il relativo fair value attraverso l'utilizzo modelli di valutazione, definiti in base alle specifiche caratteristiche e alla tipologia dello strumento finanziario, del rating dell'emittente, della durata e dell'andamento del mercato.

La determinazione del tasso delle operazioni di pronti contro termine avviene mediante il confronto con benchmark di riferimento esterni che siano confrontabili allo strumento oggetto di negoziazione, al fine di valutare la competitività delle condizioni di esecuzione in conto proprio offerte al cliente.

#### AVVERTENZE:

Si segnala che nel caso di **istruzioni specifiche** del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. In tal caso, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di **istruzioni parziali** ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Il presente documento sarà reso disponibile presso la sede centrale e tutte le filiali della Banca. E' inoltre prevista la pubblicazione sul sito internet [www.bccbarlassina.it](http://www.bccbarlassina.it).

Per ulteriori informazioni sulla "**Strategia di esecuzione e trasmissione**" seguita da ICCREA BANCA SPA, di cui La Banca si è avvalsa in qualità di *broker*, si fa rinvio allo specifico documento di sintesi, disponibile presso la sede centrale e tutte le filiali della Banca.